

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1989

Norme per l'estensione a dieci anni della periodicità con cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura debbono provvedere alla revisione ed all'aggiornamento delle raccolte degli usi commerciali e agrari della provincia

ONOREVOLI SENATORI. – Fin dai primi anni del secolo i provvedimenti di legge concernenti le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno recato disposizioni in ordine all'accertamento ed alla revisione delle raccolte provinciali degli usi e delle consuetudini.

Come risulta dalle relazioni parlamentari, all'epoca esistevano seri problemi in ordine all'esistenza o meno di usi nelle varie materie commerciali per cui l'affermazione dell'esistenza di un determinato uso era spesso unilaterale e soggettiva; per la dimostrazione di detta esistenza non v'era altro modo se non il ricorso a dichiarazioni di testimoni.

In uno Stato di recente unificazione, caratterizzato da enormi diversità culturali che non potevano non riflettersi nei comportamenti quotidiani anche commerciali dei cittadini, l'accertamento degli usi cui il codice di commercio del 1882 faceva esplicito riferimento, come peraltro fa anche il vigente codice civile del 1942 (articoli 1, 8 e 9), costituiva una questione prioritaria, così come negli anni successivi, di rapido assestamento caratterizzato da un reale processo di unificazione anche culturale, non poteva certo negarsi l'opportunità di revisioni sufficientemente ravvicinate nel tempo.

Il rapido sviluppo del dopoguerra e l'ulteriore processo di uniformizzazione nei comportamenti ha certamente giustificato il mantenimento di intervalli di revisione quinquennali.

Tali circostanze attualmente possono considerarsi superate; infatti può senz'altro ritenersi che ove gli usi non siano stati superati dall'adozione di atti normativi (si pensi ai provvedimenti in materia di patti agrari, in materia di locazione di immobili ad uso di abitazione o ad uso commerciale, nonché alla copiosa legislazione regionale in varie materie prive precedentemente di normazione scritta, eccetera), quelli rimasti siano usi sufficientemente radicati nel costume della relativa provincia tali comunque da non subire rapide modificazioni.

Peraltro, considerato che il valore giuridico delle raccolte in argomento è comunque limitato ad effetti non costitutivi e di semplice inversione dell'onere della prova circa l'esistenza dell'uso, eventuali marginali imprecisioni nelle raccolte, sia per la presenza di usi non più vigenti che per l'assenza di nuovi usi, non avrebbero alcuna conseguenza nell'ordinamento.

È in relazione alle suesposte argomentazioni che si ritiene di poter ampliare l'intervallo di tempo tra una revisione e l'altra portandolo da cinque a dieci anni (articolo 1).

Tale disposizione trova peraltro giustificazione in quanto è stato possibile verificare nel corso della revisione relativa al quinquennio 1980-1985, per la quale peraltro molte Camere di commercio non hanno ancora portato a termine le relative procedure, in ordine alla modestia delle variazioni rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente.

Tali variazioni, che nel caso in specie riguardavano essenzialmente l'accertamento di nuovi usi di natura finanziaria in materia di *leasing*, di *factoring*, eccetera, potrebbero comunque essere introdotte nelle raccolte attraverso accertamenti *ad hoc* da effettuarsi ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, nel periodo di intervallo tra una revisione e l'altra.

I risparmi in termini di risorse finanziarie e di impegno in termini di risorse umane saranno notevoli ove rapportati al numero delle raccolte (95, una per provincia) e agli adempimenti, comunque complessi, che occorre porre in essere da parte di ciascuna Camera di commercio.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si dispone inoltre l'abrogazione delle norme concernenti l'individuazione degli usi generali del commercio e l'apposita Commissione speciale permanente a suo tempo istituita per la loro raccolta e aggiornamento.

Al riguardo si può precisare, da un lato, l'avvenuto esaurimento del compito per quanto concerne la messa a punto di direttive per l'omogeneizzazione dei testi delle raccolte provinciali e, dall'altro, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di usi a carattere nazionale, della quale si è potuto acquisire certezza a seguito di verifiche circa l'inesistenza di usi generali a livello regionale.

Si è infatti potuto accertare tramite l'esame delle risultanze dei lavori di raffronto svolti tra le raccolte delle province del Veneto, del Trentino-Alto Adige, dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, della Calabria e della Sicilia che usi comuni non esistono neanche a livello di singola regione.

Peraltro la Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio negli ultimi trenta anni si è riunita una decina di volte e da undici anni non si è più riunita, mentre le risultanze di cui sopra discendono da lavori svolti da gruppi di studio regionali.

Si può inoltre far presente che la mancata individuazione di usi generali non sembra aver arrecato alcun danno all'economia nazionale ed al suo sviluppo nel corso dell'ultimo cinquantennio.

La soppressione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio e delle relative norme ha il solo scopo di fare chiarezza e di eliminare dall'ordinamento giuridico norme di nessuna utilità pratica.

Per quanto riguarda l'attività di coordinamento già espletata dalla commissione, peraltro, la questione è già risolta all'articolo 1 che attribuisce direttamente al Ministero del-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'industria, del commercio e dell'artigianato i compiti di indirizzo in relazione alla revisione ed all'aggiornamento delle raccolte.

Tenuto conto che il provvedimento in argomento non comporta nuove o maggiori

spese, nè minori entrate, non si dà luogo alla compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Revisione decennale delle raccolte degli usi)*

1. Il primo comma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è sostituito dal seguente:

«Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni dieci anni, secondo gli indirizzi forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

**Art. 2.**

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, la legge 13 marzo 1950, n. 115, ed ogni altra disposizione concernente la raccolta degli usi generali del commercio.